

Repertorio n. 11705

Fascicolo n. 2751

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-TRASFORMAZIONE DI SOCIETA'
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno ventuno del mese di Luglio
- 21 Luglio 2004 -

alle ore dodici.

In Lucca, via S. Giustina n. 6, Palazzo Orsetti;
avanti a me dottor ALDO MIGNONE, notaio in Lucca, iscritto
presso il Collegio Notarile di Lucca;

senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia del
comparente, con il mio consenso, è presente:

- Fazzi Pietro, Sindaco di Lucca, nato a Lucca il 3 Agosto
1958 ivi residente piazza dei Servi n. 12, codice fiscale FZZ
PTR 58M03 E715G, che interviene nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio di amministrazione della società "LUCCA
HOLDING S.R.L." unipersonale con sede in Lucca via S. Giusti-
na n. 6, capitale euro 10.200,00 versato, n. 01809840463 di
codice fiscale/partita iva e del Registro Imprese di Lucca -
n. 172764 REA Lucca;

della cui identità personale io notaio sono certo, e mi di-
chiara che è qui riunita l'assemblea della predetta società
per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso
e mi richiede di redigerne il verbale.

Aderendo a ciò io notaio dò atto di quanto segue:

Presiede l'assemblea il richiedente Presidente del Consiglio
di Amministrazione, il quale constatato che è presente l'in-
terno capitale sociale nell'unico socio Comune di Lucca rap-
presentato dal Sindaco dott. Pietro Fazzi;

è presente il Consiglio di Amministrazione in tutti i suoi
membri Pietro Fazzi, Presidente, e Tommaso Valente e Gianni
Gino Simonetti, consiglieri;

- la società non ha Collegio Sindacale;

dichiara la presente assemblea totalitaria validamente costi-
tuita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aumento del capitale sociale a euro 51.573.419,00;
- 2) Trasformazione della società in società per azioni;
- 3) Delibere conseguenti.

Si apre la riunione sul primo punto ed il Presidente rileva
l'opportunità di aumentare il capitale sociale a euro
51.573.419,00 attuato mediante versamento da parte dell'unico
socio Comune di Lucca dell'importo di euro 51.563.219,00,
quale incasso dell'avvenuto pagamento del corrispondente cre-
dito verso la società.

Quale Presidente del consiglio di Amministrazione attesta che
il capitale sociale è interamente versato.

L'assemblea, preso atto della relazione del Presidente, una-
nime delibera di aumentare il capitale sociale da euro
10.200,00 a euro 51.573.419,00 (cinquantunomilionicinquecen-
tosettantatremilaquattrocentodiciannove virgola zerozero) of-

Registrato

LUCCA

il 28.07.04

al n.

serie 1

esatti € 129,11

ferto all'unico socio Comune di Lucca che contestualmente sottoscrive il deliberato aumento ad esso riservato.

Dà atto il Presidente che il deliberato aumento è già interamente versato nella cassa sociale e quindi il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

L'assemblea unanime delibera di modificare l'art. 5 dello statuto sociale come segue:

"Art. 5) Il capitale sociale è stabilito in Euro 51.573.419,00.

In caso di aumento di capitale, le nuove quote devono essere offerte in opzione per iscritto ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute. La mancata risposta all'offerta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione equivale a rifiuto.

La maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta dal Comune di Lucca."

A seguito del deliberato aumento di capitale sociale diviene obbligatorio il Collegio Sindacale, a comporre il quale vengono nominati i signori:

Dott. Fontanini Maurizio Antonio nato a Zurigo (Svizzera) il 26 Gennaio 1958 residente in Lucca via Sercambi n. 212, S. Concordio Contrada;

Dott. Canozzi Paolo nato a Minucciano il giorno 1 Aprile 1944 domiciliato in Castelnuovo di Garfagnana via Garibaldi n. 18;
Rag. Nieri Giuliana nata a Lucca il 3 Dicembre 1963 ivi residente, S. Marco, via Salicchi n. 30, Traversa I°;

quali Sindaci effettivi, ed i signori:

Dott. Bonuccelli Riccardo nato a Camaiore il giorno 1 Gennaio 1958 ivi domiciliato, Capezzano Pianore, via dei Carpentieri;
Dott.ssa Dell'Arsina Cristiana Elena nata a Lucca il 15 Aprile 1963 ivi domiciliata piazza dei Servi n. 12;

quali Sindaci supplenti.

A presidente del Collegio Sindacale viene nominato dott. Maurizio Antonio Fontanini.

Tutti i sindaci, effettivi e supplenti, risultano iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno ed il Presidente propone, a seguito del deliberato rilevante aumento del capitale sociale, la trasformazione della società in società per azioni. Rileva che, essendo l'unico socio il Comune di Lucca, lo statuto che disciplinerà la vita della società nella nuova forma è stato approvato dal Consiglio Comunale di Lucca con la delibera n. 107 del 31 Luglio 2003, e precisa che il testo allegato al presente atto, prevede modifiche rispetto a quello già approvato, peraltro obbligate, riguardanti:

a) una più puntuale e precisa previsione statutaria che la possibilità per la società di prestare fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia per debiti propri e di società controlla-

te o collegate sia attività residuale e senza che sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Si tratta di modifica richiesta espressamente dall'Ufficio Italiano Cambi ai fini dell'inserimento nell'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario disciplinato dall'art. 106 e seguenti del Decreto Legislativo 385/93; b) l'indicazione statutaria della data di chiusura dell'esercizio sociale al 31 Dicembre di ogni anno, in sostituzione dell'originaria data prevista del 30 Settembre, dovuta a seguito della previsione nel Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) del cosiddetto "consolidato fiscale" (artt. da 117 a 130) introdotto dal Decreto Legislativo 12 Dicembre 2003 n. 344, quindi successivo all'approvazione del Consiglio Comunale. In particolare l'art. 119 primo comma lettera a) del TUIR prevede "identità di esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante. Precisa inoltre che lo statuto sostituisce necessariamente all'art. 5 le già indicate parole "quota" o "quote" con "azione" o "azioni" e all'art. 9 i termini massimi di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio rispettivamente in centoventi e centoottanta giorni, come prevede l'art. 2364 comma 2 c.c., anzichè i già previsti quattro e sei mesi.

L'assemblea, sull'esposizione del Presidente, unanime delibera:

- 1) di trasformare la società dall'attuale sua forma in società per azioni con la denominazione "LUCCA HOLDING S.P.A.";
 - 2) La società ha sede legale in Lucca attualmente in via S. Giustina n. 6 Palazzo Orsetti.
 - 3) La società ha durata fino al 31 Dicembre 2100.
 - 4) La società ha per oggetto l'esercizio, sia direttamente, sia tramite terzi soggetti, delle seguenti attività:
 - L'assunzione e la gestione, in Italia e all'estero di partecipazioni, in qualsiasi forma e quindi anche totalitaria e di controllo, in altre società ed enti, sia pure consortili ed associativi, anche intervenendo alla loro costituzione. Le società in qualsiasi forma partecipate potranno anche avere per oggetto la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali.
 - Il coordinamento, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa; tra cui a titolo esemplificativo il coordinamento relativo a prestazione di servizi inerenti gestione del personale, paghe e contributi, servizi informatici e telematici, servizi di gestione del parco automezzi, detenzione di partecipazioni e valori per conto di terzi. Tali servizi potranno essere espletati anche nei confronti di soci e di società controllate e/o partecipate da questi.
- La società potrà altresì svolgere ogni attività di servizio consentita dalle norme vigenti nei confronti ed a favore di

società controllate e/o partecipate, di soci e di società controllate e/o partecipate da questi .

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere partecipazioni in società o enti sotto qualsiasi forma costituiti aventi oggetto affine o analogo o comunque funzionalmente collegabile al proprio.

La società potrà ammettere a partecipare al proprio capitale soggetti pubblici in conseguenza dell'acquisto di partecipazioni da questi possedute.

A carattere residuale e senza che sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, essa potrà prestare fideiussioni, avalli, ed ogni altra garanzia per debiti propri e di società controllate o collegate; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari concedendo ipoteche su immobili propri.

La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La società, infine, potrà ricevere da soci versamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Qualora la legge lo consenta la società potrà emettere titoli di debito a seguito di deliberazione dell'organo amministrativo, approvata con maggioranza di almeno due terzi dei propri membri, che ne determina limiti e modalità.

I contratti della società con l'unico socio devono risultare da atto scritto avente data certa.

5) Il capitale sociale è di euro 51.573.419,00 (cinquantunomilionicinquecentosettantatremilaquattrocentodiciannove virgola zerozero), rappresentato da 51.573.419 (cinquantunomilionicinquecentosettantatremilaquattrocentodiciannove) azioni da un euro (euro 1,00) ciascuna, che verranno assegnate e spetteranno all'unico socio Comune di Lucca, detentore dell'intero capitale.

6) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nelle persone di Fazzi Pietro, sopra nominato, Presidente, al quale spetta la legale rappresentanza della società;

Valente Tommaso nato a Lucca il 15 Gennaio 1964 ivi residente in via Romana VIII Traversa n. 115, Tempagnano, consigliere; Simonetti Gianni Gino nato a Lucca il 4 Febbraio 1946 ivi residente via S. Giovanni n. 3, consigliere.

7) Il Collegio Sindacale è composto dai signori Fontanini Maurizio Antonio, Canozzi Paolo, Nieri Giuliana, di cui Presidente Maurizio Antonio Fontanini, sindaci effettivi e dai signori Bonuccelli Riccardo e Dell'Arsina Cristiana Elena, sindaci supplenti, come sopra nominati.

8) La società è retta e disciplinata dallo statuto sociale

che si allega al presente atto sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa del comparente e della assemblea.

9) Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere le dette azioni e ad intestarle tutte all'unico socio;

10) L'esercizio sociale in corso si chiuderà il 31 Dicembre 2004.

11) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della trasformata società e ammontano circa a euro 6.600,00 (seimilaseicento virgola zerozero).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la assemblea alle ore tredici.

Il presente atto è stato da me notaio letto in assemblea al comparente che lo approva e conferma.

Consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia con sistema elettronico ed in parte di mia mano per dieci pagine fin qui.

F.to Pietro Fazzi - Aldo Mignone notaio (L.S.)

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

(Denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata "LUCCA HOLDING S.p.A."

ARTICOLO 2

(Sede)

La società ha sede legale in Lucca e potrà istituire altre sedi secondarie, direzioni locali, filiali, succursali, agenzie, depositi, uffici, magazzini e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle norme in materia.

ARTICOLO 3

(Durata)

La durata della società è stabilita fino al 30 settembre 2100.

La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile. La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4

(Oggetto)

La società ha per oggetto l'esercizio, sia direttamente, sia tramite terzi soggetti, delle seguenti attività:

- L'assunzione e la gestione, in Italia e all'estero di partecipazioni, in qualsiasi forma e quindi anche totalitaria e di controllo, in altre società ed enti, sia pure consortili ed associativi, anche intervenendo alla loro costituzione. Le società in qualsiasi forma partecipate potranno anche avere per oggetto la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali.

- Il coordinamento, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa; tra cui a titolo esemplificativo il coordinamento relativo a prestazione di servizi inerenti gestione del personale, paghe e contributi, servizi informatici e telematici, servizi di gestione del parco automezzi, detenzione di partecipazioni e valori per conto di terzi. Tali servizi potranno essere espletati anche nei confronti di soci e di società controllate e/o partecipate da questi.

La società potrà altresì svolgere ogni attività di servizio consentita dalle norme vigenti nei confronti ed a favore di società controllate e/o partecipate, di soci e di società controllate e/o partecipate da questi .

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute

necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere partecipazioni in società o enti sotto qualsiasi forma costituiti aventi oggetto affine o analogo o comunque funzionalmente collegabile al proprio.

La società potrà ammettere a partecipare al proprio capitale soggetti pubblici in conseguenza dell'acquisto di partecipazioni da questi possedute.

A carattere residuale e senza che sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, essa potrà prestare fideiussioni, avalli, ed ogni altra garanzia per debiti propri e di società controllate o collegate; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari concedendo ipoteche su immobili propri.

La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La società, infine, potrà ricevere da soci versamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Qualora la legge lo consenta la società potrà emettere titoli di debito a seguito di deliberazione dell'organo amministrativo, approvata con maggioranza di almeno due terzi dei propri membri, che ne determina limiti e modalità.

I contratti della società con l'unico socio devono risultare da atto scritto avente data certa.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ARTICOLO 5

(Capitale)

Il capitale sociale è stabilito in Euro 51.573.419,00 (cinquantunomilionicinquecentosettantatremilaquattrocentodiciannove virgola zerozero).

In caso di aumento di capitale, le nuove azioni devono essere offerte in opzione per iscritto ai soci in ragione delle azioni rispettivamente possedute. La mancata risposta all'offerta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione equivale a rifiuto.

La maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta dal Comune di Lucca.

ARTICOLO 6

(Azioni)

Le azioni sono di valore nominale di euro uno cadauna. Le azioni sono indivisibili, ogni azione da diritto ad un voto.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci, i quali hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del libro medesimo. I versamenti saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti. A carico dei soci per il ritardo dei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua pari all'interesse legale aumentato di due pun-

ti percentuali. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività speciali o di quote di altre aziende nelle quali la società abbia partecipazioni, con riserva a favore del Comune di Lucca per quanto riguarda la scelta delle partecipazioni, il tutto però nei limiti previsti dalla legge e con il rispetto del diritto dei soci alla parità del trattamento.

ARTICOLO 7

(Diritto di prelazione)

E' riservato al Comune di Lucca il diritto di prelazione per l'acquisto di azioni che altro socio intendesse alienare. Qualora un socio intenda vendere o trasferire a qualsiasi altro titolo in tutto o in parte la proprietà, l'usufrutto, od ogni altro diritto sulle proprie azioni a terzi, deve farne offerta al Comune di Lucca mediante lettera raccomandata A.R. Nella comunicazione devono essere indicate le condizioni e il prezzo offerto dal terzo, l'ammontare delle azioni che si intende vendere e le altre informazioni attinenti. L'offerta deve essere accettata dal Comune di Lucca mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al cedente e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione da inviare entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della raccomandata di comunicazione dell'offerta e potrà essere esercitata anche su parte delle azioni offerte in prelazione. Nel caso il Comune di Lucca intenda acquistare e non concordi sul prezzo di cessione indicato nell'offerta, si applica la clausola compromissoria prevista all'art. 21 del presente Statuto. Il collegio determinerà il valore delle azioni con comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'incarico. Le spese per la determinazione del prezzo faranno carico per metà ciascuno al socio che intende vendere e al Comune di Lucca. Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano anche alla cessione dei diritti di opzione nel caso di aumento di capitale.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Lucca, il socio potrà cedere a terzi le quote offerte nel rispetto dei seguenti vincoli:

- cessione a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta;
- perfezionamento della cessione entro 90 (novanta) giorni dal mancato esercizio della prelazione;
- gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione in merito ai requisiti di capacità economica, tecnica e finanziaria dell'acquirente necessari per l'attività da svolgere.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

ASSEMBLEE

ARTICOLO 8

(Composizione delle assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee regolarmente costituite rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

ARTICOLO 9

(Convocazione)

Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di norma presso la sede legale, o comunque nel territorio nazionale.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea, oltre ai casi previsti per legge, è indetta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta sia reputato opportuno.

Le assemblee sono convocate rispettando le formalità previste dal Codice Civile.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 10

(Intervento in assemblea)

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che abbiano adempiuto alle prescrizioni di legge.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento.

ARTICOLO 11

(Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza o impedimento il presidente viene scelto dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Nel verbale devono essere riportate, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Qualora la legge lo consenta, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

ARTICOLO 12

(Validità delle deliberazioni)

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale.

Amministrazione e rappresentanza

ARTICOLO 13

(Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabili da tre a cinque compreso il Presidente, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto di nomina, scelti anche tra non soci. Compete al Sindaco di Lucca, ai sensi dell'art. 2458 del C.C. e con particolare riferimento ai poteri ad esso attribuito dall'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune nel c.d.a..

In ogni caso la nomina del Presidente avverrà tra gli amministratori nominati su indicazione del Sindaco del Comune di Lucca.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica fino all'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili. Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati fissandone l'ambito e il compenso nel rispetto delle norme di Legge. All'Organo Amministrativo sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci ad eccezione degli atti di cessione di cespiti immobiliari.

ARTICOLO 14

(Emolumenti)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 15

(Deliberazioni)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riunisce il consiglio di amministrazione nella sede sociale o in altra sede purché in Italia, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri o dal col-

legio sindacale. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata A.R. o telegramma; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima, anche via telefax o e-mail. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso nonché i sindaci effettivi.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Delle riunioni del consiglio di amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si potrà inoltre riunire in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, visionare, ricevere e trasmettere documenti, nonché a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario delle riunioni, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale.

Qualora la legge lo consenta, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

ARTICOLO 16

(Rappresentanza e firma sociale)

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza ed impedimento di questi, al vice presidente se nominato. L'amministratore investito della rappresentanza può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori particolari alle liti.

Collegio Sindacale

ARTICOLO 17

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. La designazione di due sindaci effettivi, tra cui il presidente, e di un sindaco supplente è di competenza del Sindaco del Comune di Lucca. Nel caso in cui il Comune di Lucca sia socio unico, al Sindaco di Lucca compete l'indicazione di tutti i nominativi dei sindaci.

Al Collegio Sindacale spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge.

L'emolumento annuale dei sindaci è determinato in conformità delle vigenti tariffe dei dottori commercialisti.

TITOLO IV

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 18

(Esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà nei modi e nei termini di legge, alla compilazione del bilancio e dei suoi allegati.

ARTICOLO 19

(Utili)

Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, dedotta una quota pari alla ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale come per legge, saranno distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

TITOLO V

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 20

(Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società il Sindaco di Lucca nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Al Comune di Lucca spetterà comunque la facoltà di richiedere l'assegnazione delle partecipazioni in portafoglio prescelte.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 21

(Clausola arbitrale)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società, come tra i soci fra loro in relazione al contratto di società, connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale verranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale o di un unico arbitro in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Lucca. Il collegio arbitrale o l'arbitro unico decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile Italiano.

ARTICOLO 22

(Normativa applicabile)

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, verranno osservate le disposizioni del Codice Civile e quelle stabilite nelle altre leggi vigenti.

F.to Pietro Fazzi - Aldo Mignone notaio (L.S.)